



COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

SESSIONE Straordinaria SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:45**, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità videoconferenza tramite piattaforma digitale "Zoom", convocato mediante avvisi scritti inviati tramite posta elettronica in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri.

Alla trattazione del presente argomento risultano:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Bernardinello Gianluca	P
GIRALDIN Silvia	A
GRASSETTO Andrea	P
SAMBIN Andrea	P
NEODO Roberto	P
SAMBIN Paolo	P
CASSETTA Isabel	P
QUAGLIATO Gianluca	A
CAPUZZO Francesca	P
DAVIN Sandra	P
TRAPELLA Fabiana	P

(P)resenti 9 (A)ssenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. BONIOLO ERNESTO.

Il Sindaco-Presidente Rag. Bernardinello Gianluca assume la presidenza della seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

SAMBIN Andrea
CASSETTA Isabel
CAPUZZO Francesca

S Deliberazione Immediatamente eseguibile

Si dà atto che la seduta consigliare si svolge ai sensi del D. L. 17.03.2020, n. 18 che, all'art. 73 testualmente prevede:

“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”

Ciò premesso, si dà atto che la seduta si svolge nel rispetto delle disposizioni per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in modalità a distanza emanate dal Sindaco-Presidente (prot. n. 5231 del 26.11.2020), pubblicate in pari data all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente trasmesse ai Consiglieri in allegato all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale procede ad accertare mediante appello nominale e riconoscimento a video che tutti i componenti presenti corrispondano ai membri del Consiglio Comunale del Comune di Pettorazza Grimani (oltre alla presenza del Segretario stesso).

Preso, quindi, atto che nessuno dei Consiglieri solleva eccezioni sul collegamento Internet che assicura una adeguata qualità per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta e di intervenire a loro volta nella discussione e nell'espressione del proprio voto, il Sindaco-Presidente dà avvio alla seduta stessa la cui registrazione audio verrà conservata agli atti d'ufficio e di seguito integralmente trascritta.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Passiamo al punto n. 3 “Revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 165 e successive modificazioni. Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020”. Come di consueto, ogni anno dobbiamo provvedere anche alla revisione periodica.

Per quanto ci riguarda, a livello diretto non abbiamo avuto nessuna variazione, né in positivo, né in negativo, se non nel fatto che una partecipata del Centro Veneto Gestione Acque, partecipata indiretta di Acquevenete SpA, è stata liquidata con approvazione in data 18 dicembre 2020. E' stata stralciata e quindi neanche in via indiretta non siamo... non esiste più.

A noi rimangono solamente le partecipazioni dirette: abbiamo Acquevenete ovviamente con la quota di partecipazione dello 0,04; AS2, che è l'Azienda Servizi Strumentali, dove abbiamo una quota di partecipazione dello 0,099; ed Ecoambiente, che l'anno scorso non avevamo ancora inserito perché l'anno scorso c'era inserito il Consorzio Rifiuti, che è stato assorbito da Ecoambiente. Noi eravamo Soci del Consorzio e quindi automaticamente il Consorzio, essendo assorbito da Ecoambiente, siamo diventati soci di Ecoambiente, con la quota di partecipazione pari allo 0,5012%, cioè lo 0,5%, quindi quasi zero, quasi niente.

Comunque tutte e tre sono Società da mantenere, perché ovviamente una riguarda l'acqua, una riguarda i rifiuti l'altra riguarda le attività strumentali, quali che possono essere gli incarichi specifici per dei lavori o altro, e quindi li abbiamo riconfermati.

Da parte del Revisore dei Conti è arrivato sempre in data odierna il parere dove “verificato l'esito della ricognizione effettuata dall'Ente, che la Società Centro Veneto Gestione Acque a partecipazione indiretta è stata liquidata con approvazione del 18 dicembre 2020; che a seguito della presente revisione ordinaria del 2021 delle partecipazioni ha rilevato che sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate nel piano di razionalizzazione. Preso atto del parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza

della proposta ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del Testo Unico, esprime parere favorevole sui contenuti della proposta di delibera”.

Interventi? Prego.

DAVIN SANDRA - Consigliere di minoranza “Pettorazza Viva e Attiva”:

Sindaco, ne approfitto solo per dire una cosa. Siccome Ecoambiente, proprio dallo specchietto che è nell'allegato alla delibera, ha il 100% della Polaris, che è quella che si occupa dello smaltimento di questi rifiuti speciali, tra cui anche l'eternit, ne approfitto come occasione per sollecitare un eventuale protocollo, io dico d'intesa perché va di moda anche chiamarlo così, un accordo con la Polaris per delle tariffe agevolate o comunque che vadano bene per i cittadini di Pettorazza magari per lo smaltimento di più utenti insieme, quindi risparmiando rispetto alle spese di trasporto eventualmente. Quindi visto che abbiamo questo servizio, perché l'abbiamo ripetuto tante volte, l'eternit c'è, non è che lo possiamo dimenticare, a volte sappiamo dove va a finire, purtroppo, e verrà scoperto magari chissà quando uno va ad arare un campo, a piantare qualcosa. Sarebbe giusto anche sensibilizzare i cittadini, però ovviamente hanno bisogno di essere anche aiutati economicamente, perché purtroppo sono gli unici su cui grava anche questo costo al 100% di un materiale che all'inizio sembrava essere un materiale senza controindicazioni, che però poi gli anni hanno dimostrato che così non è. Quindi non è neanche colpa dei cittadini stessi se poi si sono ritrovati con questi materiali a casa. Magari un accordo di questo tipo per risparmiare qualcosa e incentivare le persone a bonificare, perché magari lo credo poi alla fine si tratta di poco materiale per utenza, non sto parlando di un'azienda, quindi insieme magari, facendo azioni un po' collettive, si potrebbe cercare pian piano di risolvere questo tipo di problema e anche rendere le persone un po' più libere da questo materiale che non fa bene avere a casa.

BERNARDINELLO GIANLUCA - Sindaco:

Va bene. Procediamo con la votazione del punto n. 3 all'ordine del giorno “Revisione periodica delle partecipazioni e ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020”. Abbiamo anche l'immediata eseguibilità, quindi c'è da dare la doppia votazione.

Il Sindaco procede alle due distinte votazioni per appello nominale, che danno il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9

voti favorevoli: 9 (unanimità, per entrambe le votazioni).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 c. 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PRESO ATTO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del T.U.S.P., con atto di C.C. n. 34 del 25/09/2017 il Comune di Pettorazza Grimani ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate o oggetto delle misure di razionalizzazione, di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del citato decreto;
- la citata revisione ha costituito un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) di cui alla delibera Consiliare n.12 del 30.03.2015;
- il nuovo Testo Unico, si applica alle società a partecipazione pubblica, cioè partecipate dalle amministrazioni pubbliche e, quindi, la revisione straordinaria di cui sopra ha riguardato esclusivamente le partecipazioni societarie ovvero gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili;
- la revisione straordinaria non ha coinvolto gli altri organismi partecipati dal Comune in quanto non aventi forma societaria ed in particolare: Consiglio di Bacino 'Polesine', Consiglio di Bacino 'Rovigo' (RSU), Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – Consvipo;

DATO ATTO che la società Centro Veneto Gestione Acque S.r.l. (C.V.G.A. S.r.l.), partecipata indiretta per il tramite di Acquevenete S.p.a., è stata liquidata con approvazione in data 18.12.2020 del bilancio finale di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci e che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18.01.2021;

VISTO che dall'esito della ricognizione effettuata, veniva stabilito che potevano essere mantenute senza interventi di razionalizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. le partecipazioni nelle seguenti società:

- Azienda Servizi Strumentali S.r.l.;
- Acquevenete S.p.A.;
- Ecoambiente S.r.l.;

RILEVATO che:

- con atto notarile del 9/11/2017 nasceva la nuova Società Acquevenete spa a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione della Società Polesine Acque s.p.a. in Centro

Veneto Servizi s.p.a., con effetti contabili e fiscali dal 01 gennaio 2017, società che gestisce il servizio idrico integrato - S.I.I.;

- con rogito notarile n. 20782 – Rep. 81.356 del 17.12.2020 è avvenuta la fusione per incorporazione del Consorzio RSU nella società Ecoambiente S.r.l., a seguito del quale il Comune di Pettorazza Grimani è diventato socio diretto di Ecoambiente S.r.l. insieme agli altri Comuni soci del preesistente Consorzio RSU;

EVIDENZIATO che:

- l'articolo 20 del D. Lgs. N. 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare **annualmente** “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

RILEVATO che, in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

EVIDENZIATO, inoltre, che il TUSP prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

PRESO, infine, **ATTO** che l'articolo 20 vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

VISTE le linee guida pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei Conti per il monitoraggio 2020 delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i., in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;

VISTO lo schema-tipo di provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, allegato alle linee guida sopra citate, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare;

CHE tale schema-tipo di provvedimento è inoltre funzionale alla comunicazione alla “Struttura di Monitoraggio” dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio del Comune di Pettorazza Grimani e che l'Ufficio Ragioneria, applicando i criteri dettati dal citato D.Lgs. n. 175/2016, ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2021** allegato alla presente **sub A**), dal quale si evidenzia la seguente ricognizione;

Partecipazioni dirette detenute dal Comune di Pettorazza Grimani:

- **ACQUEVENETE SPA** (nata dalla fusione per incorporazione tra Polesine Acque e CVS il 01.12.2017); il Comune di Pettorazza Grimani deteneva inizialmente la partecipazione in Polesine Acque SpA. **Quota di partecipazione 0,04%**. Si tratta di Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016 – Servizio Idrico Integrato. **Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.**
- **AS2 SRL – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI. Quota di partecipazione 0,09%**. Si tratta di Società che produce servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4 comma 2 lett.d) del D.Lgs n. 175/2016. Gestione attività di servizio di assistenza informatica. **Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere;**
- **Ecoambiente S.r.l. Quota di partecipazione 0,5012%**. Si tratta di Società che produce un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs 175/2016 – Servizio di raccolta RSU. **Esito della ricognizione: partecipazione da mantenere.**

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare diritti nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. Codice Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costitutivo delle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esso indicati;

CONSIDERATO che la ricognizione al 31.12.2018 aveva fornito l'esito di mantenimento delle partecipazioni senza interventi, motivo per cui non è necessaria la redazione della relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione prevista dall'art. 20 comma 4 del citato D.Lgs. 175/2016;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI gli allegati pareri del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in merito alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Visto l'esito della votazione per appello nominale, come sopra riportato

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2021** delle società pubbliche "Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020", che si allega sub A) alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai

sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., come indicato dall'art. 24, comma 1 (tramite il portale del Dipartimento del Tesoro utilizzando l'applicativo nella sezione "partecipazioni");

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato come in premessa,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

UFFICIO: RAGIONERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 e s.m.i.
Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020.*

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 21-12-2021

Il Responsabile del servizio
F.to BERNARDINELLO Gianluca

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità contabile:**

Favorevole

Pettorazza Grimani, 21-12-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il/La sottoscritto addetto/a alle pubblicazioni certifica che l'avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno **10-01-2022** all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Mantovan Valeria

E' Copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addi

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Mantovan Valeria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **10-01-2022**
25-01-2022, come prescritto dall'art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, li

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Mantovan Valeria